

# PROPORRE UNA STRATEGIA

Legge 7 Gennaio 2026 n. 1



# Assigeco

Chi siamo

Premessa

Distinzione tra medici dipendenti  
pubblici e dirigenti di Enti locali

Adeguamenti Assigeco

Raccomandazioni

# CHI SIAMO


Intento di rivoluzionare i settori attraverso le nostre soluzioni

Siamo una delle principali società di intermediazione assicurativa da oltre 40 anni sul mercato.

Siamo Coverholder dei Lloyd's: partner di fiducia autorizzato alla distribuzione delle polizze dalla Lloyd's Insurance Company S.A.; la compagnia nata dalla più famosa corporazione dal XVII° secolo.

Siamo nati come società di intermediazione specifica per assicurare i rischi del dipendente e amministratore pubblico.

Ad oggi assicuriamo oltre **15.000 contratti l'anno per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa di dipendenti e amministratori della pubblica amministrazione e per i dipendenti medici, attraverso le nostre piattaforme.**



# PREMESSA

## LA DISTINZIONE FONDAMENTALE TRA MEDICI DIPENDENTI PUBBLICI E DIRIGENTI DI ENTI LOCALI

Prima di illustrare gli adeguamenti assicurativi introdotti dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1, è essenziale chiarire la differenza sostanziale tra la posizione del medico dipendente pubblico e quella del dirigente dell'ente locale, poiché tale distinzione determina approcci assicurativi completamente diversi.

### **1. Il Regime Speciale del Medico Dipendente Pubblico**

Per il medico dipendente pubblico, la Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 ha creato un regime speciale e protettivo che prevale sulla disciplina generale della responsabilità amministrativa. Come confermato dall'art. 9, comma 5, della Legge 24/2017, la responsabilità amministrativa del medico dipendente pubblico è limitata al triplo della retribuzione lorda annua per singolo evento in caso di colpa grave.

### **2. Il Coordinamento con la Legge 1/2026**

La Legge 1/2026 introduce il nuovo regime generale che prevede:

- Responsabilità limitata al 30% del danno accertato
- Con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda



## 5 PREMESSA

Tuttavia, per i medici dipendenti pubblici, l'Appendice del wording assicurativo Assigeco stabilisce correttamente che si applica il regime più favorevole:

"Per ogni sinistro, si applica il regime più favorevole secondo i seguenti criteri:

- Se il triplo della retribuzione lorda è minore del 30% del danno: Si applica il Regime Gelli
- Se il 30% del danno è minore del triplo della retribuzione lorda: Si applica il Regime Generale 2026
- Tetto massimo assoluto: Il minore tra il triplo della retribuzione e il doppio della Retribuzione

### **3. La Differenza Fondamentale con i Dirigenti degli Enti Locali**

Per il medico dipendente pubblico **NON esiste il "gap del 70%"** che invece caratterizza la posizione dei dirigenti degli enti locali. **Questo perché:**

Il medico beneficia del regime speciale Gelli che limita la responsabilità amministrativa al triplo della retribuzione

La giurisprudenza consolidata ha chiarito che per i medici operano due binari autonomi:

L'azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti (limitata dalla Legge Gelli)

L'azione di regresso civilistico davanti al giudice ordinario limitata dalla presunzione di pari responsabilità (50%-50%) secondo gli artt. 1299 e 2055 c.c., senza necessità di dimostrare colpa grave e con possibilità per il medico di contestare la ripartizione dimostrando minore responsabilità o totale estraneità.

Come confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione: *"L'azione di responsabilità per danno erariale esercitata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei Conti e l'azione di responsabilità civile promossa dall'amministrazione danneggiata restano reciprocamente indipendenti e autonome"*.



# PREMESSA

## 4. Il Litisconsorzio Necessario: Differenze Operative

### **Per i dirigenti degli enti locali:**

- Il litisconsorzio necessario dell'assicuratore sussiste integralmente secondo la Legge 1/2026
- Opera sia per la quota del 30% che per il "gap del 70%" residuo

### **Per i medici dipendenti pubblici:**

- Il litisconsorzio necessario è **limitato ai soli procedimenti amministrativo-contabili** davanti alla Corte dei Conti
- **Non sussiste** per le azioni di regresso civilistiche della struttura sanitaria
- **Non sussiste** per il "gap del 70%" (che per i medici non esiste)
- Opera secondo il regime più favorevole tra Gelli-Bianco e Legge 1/2026

### **Conseguenze Pratiche**

#### Pertanto, per il medico dipendente pubblico:

- Non può essere citato davanti al giudice ordinario per il 70% residuo del danno, perché la sua responsabilità amministrativa è già limitata dalla Legge Gelli
- L'azione di regresso civilistica opera secondo criteri limitati (presunzione di pari responsabilità al 50%) e non richiede la colpa grave, con possibilità di contestazione della ripartizione



- Il litisconsorzio necessario dell'assicuratore è circoscritto ai procedimenti davanti alla Corte dei Conti
- Il sistema assicurativo deve coprire entrambi i profili di responsabilità secondo il regime più favorevole

Quindi il medico dipendente pubblico gode di una protezione maggiore rispetto ai dirigenti degli enti locali, non essendo esposto al rischio del "gap del 70%" e beneficiando di un litisconsorzio necessario limitato e specializzato, grazie al regime speciale della Legge Gelli-Bianco che prevale sulla disciplina generale della responsabilità amministrativa.

### **LA RIVOLUZIONE NORMATIVA**

La Legge 7 gennaio 2026, n. 1 ha introdotto una vera e propria rivoluzione nel sistema della responsabilità Amministrativa-Contabile, imponendo adeguamenti immediati e sostanziali alle coperture assicurative.

Come Assigeco - Lloyd's Coverholder, abbiamo tempestivamente adeguato i nostri testi di polizza per garantire piena conformità alla nuova disciplina e tutela integrale dei nostri assicurati.



# ADEGUAMENTI ASSIGECO LEGGE 1/2026

## **1.1 L'Obbligo Assicurativo: Da Facoltà a Necessità**

La riforma ha introdotto l'obbligo assicurativo per chiunque assuma incarichi comportanti gestione di risorse pubbliche. L'articolo 1 della Legge 1/2026 stabilisce che questi soggetti devono stipulare "una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave" e che "nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario".

**Adeguamento Assigeco:** La nostra polizza RC Patrimoniale è stata immediatamente aggiornata per garantire piena conformità all'obbligo normativo, con copertura specifica per la responsabilità Amministrativa-Contabile limitata secondo la nuova disciplina.

## **1.2 La Nuova Disciplina della Limitazione al 30%**

La riforma introduce l'obbligo del potere riduttivo, limitando la responsabilità Amministrativa-Contabile al 30% del danno accertato, con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda. Tuttavia, questa limitazione crea un "gap di copertura" per il restante 70% del danno.

**Adeguamento Assigeco:** Abbiamo sviluppato l'Appendice di adeguamento alla Legge n.1/2026 opzionale che estende la copertura alla responsabilità civile ordinaria nei rapporti con l'ente di appartenenza, colmando il gap normativo e garantendo tutela integrale.

## **1.3 Il Litisconsorzio Necessario**

La nuova normativa prevede che l'impresa di assicurazione sia litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali, modificando radicalmente la gestione processuale.

**Adeguamento Assigeco:** L'Appendice di adeguamento alla Legge n.1/2026 disciplina specificamente il litisconsorzio necessario e il patto di gestione della lite, garantendo coordinamento processuale ottimale e tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

# FIGURE SOGGETTE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO

## 2.1 Negli Enti Pubblici in Generale

Devono obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa adeguata alla Legge 1/2026:

### **A) Amministratori e Organi Politici:**

- Sindaci e membri delle Giunte comunali
- Presidenti di Province e Città Metropolitane
- Assessori regionali, provinciali e comunali
- Consiglieri con deleghe operative
- Presidenti e membri di Consigli di Amministrazione di enti pubblici

### **B) Dirigenti e Funzionari con Gestione di Risorse:**

- Segretari comunali e provinciali
- Dirigenti di settore e di area
- Responsabili di servizio con autonomia di spesa
- Funzionari con poteri di firma e impegno di spesa
- Responsabili Unici del Progetto (RUP) per appalti pubblici
- Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza

### **C) Figure Tecniche e Specialistiche:**

Tecnici comunali con responsabilità progettuali  
 Responsabili di uffici tecnici  
 Collaudatori e direttori dei lavori  
 Funzionari addetti agli appalti e contratti pubblici

## 2.2 Negli Ospedali e Aziende Sanitarie Pubbliche

Devono obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa adeguata alla Legge 1/2026:

### **A) Dirigenza Generale e Amministrativa-Contabile:**

- Direttori Generali di ASL, AOU, IRCCS pubblici
- Direttori Amministrativi e Sanitari
- Direttori di Dipartimento con responsabilità di budget
- Dirigenti amministrativi con gestione economico-finanziaria

### **B) Dirigenza Medica con Responsabilità Gestionale:**

- Primari e Direttori di Unità Operative Complesse
- Responsabili di Unità Operative Semplici con budget
- Coordinatori di Dipartimento
- Responsabili di progetti e programmi sanitari con gestione risorse

### **C) Figure Tecniche e Amministrative:**

- Responsabili degli acquisti e approvvigionamenti
- Dirigenti tecnici e ingegneri ospedalieri
- Responsabili della sicurezza e prevenzione
- Funzionari amministrativi con poteri di spesa

### **D) Medici Dipendenti Pubblici:**

Tutti i medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche sono soggetti a doppia responsabilità:

- Responsabilità professionale (Legge Gelli-Bianco n. 24/2017)
- Responsabilità Amministrativa-Contabile (Legge n. 1/2026) quando gestiscono risorse pubbliche

# 9 COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DEI RISCHI NEGLI ENTI LOCALI

## Il Nuovo Paradigma del Rischio Amministrativo-Contabile

Gli enti locali si trovano ora esposti a una nuova tipologia di rischio che richiede gestione specializzata:

### A) Rischio Tradizionale (RC Patrimoniale):

- Responsabilità verso terzi per danni patrimoniali
- Copertura secondo principi generali della responsabilità civile
- Gestione tramite polizze RC tradizionali

### B) Nuovo Rischio (Danno Erariale con Gap del 70%):

- Responsabilità Amministrativa-Contabile limitata al 30% del danno
- **Esposizione residua del 70% tramite azioni di rivalsa dell'ente**
- Litisconsorzio necessario integrale dell'assicuratore
- Gestione inefficiente di risorse pubbliche
- Violazioni nella gestione di appalti e contratti pubblici

## Esempi Pratici di Esposizione negli Enti Locali:

### Caso 1 - Dirigente Tecnico Comunale:

- Danno erariale €1.000.000 per appalto mal gestito
- Responsabilità amministrativa: €300.000 (30%)
- **Gap del 70%: €700.000 esposto a rivalsa dell'ente**
- Necessità di copertura integrale tramite Appendice di adeguamento legge 1/26

### Caso 2 - Segretario Comunale:

- Danno €500.000 per violazione normativa trasparenza
- Responsabilità amministrativa: €150.000 (30%)
- **Gap del 70%: €350.000 esposto a rivalsa dell'ente**
- Litisconsorzio necessario per entrambi i profili

### Caso 3 - RUP (Responsabile Unico del Progetto):

- Danno €2.000.000 per irregolarità procedurali
- Responsabilità amministrativa: €600.000 (30%)
- **Gap del 70%: €1.400.000 esposto a rivalsa dell'ente**
- Esposizione patrimoniale devastante senza copertura adeguata

# COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DEI RISCHI NEGLI ENTI LOCALI

## Impatto sulla Gestione del Risk Management negli Enti Locali

Gli **enti locali** devono ora implementare:

- Sistemi di controllo integrati per monitorare l'efficienza gestionale
- Procedure di risk assessment specifiche per il danno erariale
- Formazione specifica per dirigenti e funzionari sui nuovi obblighi normativi
- Coordinamento tra uffici legali, controlli interni e amministrazione
- **Monitoraggio delle polizze individuali obbligatorie**
- **Gestione coordinata del litisconsorzio necessario**



# COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DEI RISCHI NEGLI OSPEDALI

## 1. Il Doppio Rischio: MedMal + Danno Erariale

Gli ospedali e le aziende sanitarie pubbliche si trovano ora esposti a una doppia tipologia di rischio:

### **A) Rischio Tradizionale (MedMal):**

- Responsabilità per danni ai pazienti
- Copertura secondo Legge Gelli-Bianco
- Gestione tramite polizze RC professionale medica

### **B) Rischio (Danno Erariale):**

- Responsabilità Amministrativa-Contabile per danni all'erario
- Gestione inefficiente di risorse pubbliche
- Violazioni nella gestione di appalti e contratti
- Sprechi e inefficienze organizzative

## 2. Impatto sulla Gestione del Risk Management

Le aziende sanitarie devono ora implementare:

- Sistemi di controllo integrati per monitorare sia la qualità clinica che l'efficienza gestionale
- Procedure di risk assessment che considerino entrambe le tipologie di rischio
- Formazione specifica per dirigenti e medici sui nuovi obblighi normativi
- Coordinamento tra uffici legali, risk management e amministrazione



# CONSEGUENZE PER IL MEDICO PUBBLICO SENZA POLIZZA ADEGUATA

## Esposizione Patrimoniale Diretta

Un medico dipendente pubblico senza polizza adeguata alla Legge 1/2026 si espone a:

### **A) Responsabilità Amministrativa-Contabile Non Coperta:**

- 30% del danno erariale accertato dalla Corte dei Conti (o il triplo della retribuzione se più favorevole)
- Tetto massimo: doppio della retribuzione lorda annua

**IMPORTANTE:** A differenza dei dirigenti di enti locali, il medico NON può essere citato per il restante 70% del danno grazie al regime speciale Gelli-Bianco

### **B) Responsabilità Civile Ordinaria:**

- Azioni di regresso dell'azienda sanitaria secondo i criteri degli artt. 1299 e 2055 c.c.
- Presunzione di pari responsabilità (50%-50%) senza necessità di dimostrare colpa grave
- Responsabilità limitata alla propria quota effettiva di contribuzione al danno

**Il medico può contestare la ripartizione dimostrando minore responsabilità o totale estraneità**

### **C) Gestione Processuale Svantaggiosa:**

- Mancanza del litisconsorzio necessario dell'assicuratore nei procedimenti amministrativo-contabili
- Difesa autonoma con costi a proprio carico
- Coordinamento difficoltoso tra procedimenti amministrativi e civili

## Esempio Pratico Corretto

**Caso: Medico primario che causa danno erariale di €500.000 per gestione inefficiente di risorse del reparto.**

### Senza polizza adeguata:

- Responsabilità Amministrativa-Contabile: €150.000 (30%) o triplo retribuzione se più favorevole
- **NON c'è rivalsa per il 70% residuo** (diversamente dai dirigenti di enti locali)
- Possibile azione di regresso civilistico secondo presunzione 50%-50%
- Esposizione massima: limitata dal regime Gelli-Bianco
- **Mancanza del litisconsorzio necessario** nei procedimenti davanti alla Corte dei Conti

### Con polizza Assigeco adeguata:

- Copertura integrale di entrambi i profili di responsabilità
- Gestione processuale coordinata con litisconsorzio limitato
- Esposizione personale: azzerata

# CONSEGUENZE PER I DIRIGENTI DI ENTI LOCALI SENZA POLIZZA ADEGUATA

## Esposizione Patrimoniale Integrale

Un dirigente di ente locale senza polizza adeguata alla Legge 1/2026 si espone a:

### **A) Responsabilità Amministrativa-Contabile Non Coperta:**

- 30% del danno erariale accertato dalla Corte dei Conti
- Tetto massimo: doppio della retribuzione lorda annua
- **Mancanza del litisconsorzio necessario** dell'assicuratore

### **B) Responsabilità Civile Ordinaria per il Gap del 70%:**

- Azioni di rivalsa dell'ente per il recupero del 70% residuo
- Responsabilità per colpa di qualsiasi grado nei rapporti interni
- **Esposizione patrimoniale potenzialmente devastante**

### **C) Gestione Processuale Completamente Svantaggiosa:**

- Difesa autonoma con costi integralmente a carico
- Coordinamento impossibile tra procedimenti paralleli
- Rischio di strategie processuali contrastanti

## Esempio Pratico Devastante

Caso: Dirigente comunale che causa danno erariale di €2.000.000 per appalto irregolare.

### **Senza polizza adeguata:**

- Responsabilità Amministrativa-Contabile: €600.000 (30%)
- **Rivalsa ente per gap del 70%: €1.400.000**
- **Esposizione totale personale: €2.000.000**
- Costi legali integralmente a carico
- **Rischio di rovina patrimoniale**

### **Con polizza Assigeco con Appendice di adeguamento alla legge 1/26:**

- Copertura integrale di entrambi i profili
- Litisconsorzio necessario completo
- Gestione processuale coordinata
- **Esposizione personale: azzerata**



# COSA CAMBIA PER L'ENTE OSPEDALIERO

## 1. Gestione dei Claims da Responsabilità Amministrativa-Contabile

L'ente ospedaliero deve ora gestire:

### A) Nuovi Obblighi di Controllo:

- Verifica che tutti i soggetti obbligati abbiano stipulato polizza
- Monitoraggio del mantenimento delle coperture
- Aggiornamento delle procedure interne

### B) Gestione Coordinata dei Sinistri:

- Coordinamento tra sinistri MedMal e danni erariali
- Interfaccia con multiple compagnie assicurative
- Gestione del litisconsorzio necessario limitato per i medici

### C) Strategie di Recupero:

- Azioni di rivalsa coordinate per il danno residuo (solo per dirigenti non medici)
- Ottimizzazione dei recuperi assicurativi
- Prevenzione attraverso formazione e controlli

## 2. Impatto Organizzativo

Le aziende sanitarie devono:

- Riorganizzare gli uffici legali per gestire la doppia tipologia di contenzioso
- Implementare sistemi informativi per il monitoraggio delle polizze
- Formare il personale sui nuovi obblighi e responsabilità
- Coordinare con le compagnie assicurative per ottimizzare le coperture

# COSA CAMBIA PER L'ENTE LOCALE

## 1. Gestione del Nuovo Rischio del Gap del 70%

L'ente locale deve ora gestire:

### A. Nuovi Obblighi di Controllo Rafforzati:

- Verifica sistematica delle polizze di tutti i soggetti obbligati
- Monitoraggio continuo dell'adeguatezza delle coperture
- **Controllo specifico dell'adesione all'Appendice 3** per la copertura del gap del 70%
- Aggiornamento dei regolamenti interni

### B. Gestione Strategica delle Rivalse:

- **Valutazione dell'opportunità di azioni di rivalsa per il 70% residuo**
- Coordinamento con le compagnie assicurative per ottimizzare i recuperi
- **Gestione del litisconsorzio necessario integrale**
- Prevenzione attraverso formazione specifica e controlli

### C. Impatto Finanziario e Organizzativo:

- Riorganizzazione degli uffici legali per gestire il doppio contenzioso
- Implementazione di sistemi di monitoraggio delle polizze individuali
- **Valutazione di polizze integrative dell'ente** per coprire il gap residuo
- Formazione specifica su responsabilità amministrativa e civile



## 2. Strategie Operative per gli Enti Locali

Gli enti locali devono:

- **Implementare controlli preventivi** sull'adeguatezza delle polizze individuali
- **Coordinare le strategie di recupero** tra responsabilità amministrativa e civile
- **Ottimizzare la gestione del litisconsorzio necessario**
- **Valutare coperture complementari** per ridurre l'esposizione residua

# APPENDICE DI ADEGUAMENTO SPECIFICA PER MEDICI DIPENDENTI PUBBLICI

## 1. Regime Differenziato per i Medici

Assigeco ha sviluppato l'Appendice di adeguamento alla legge n.1 del 7 Gennaio 2026 specifica per medici dipendenti pubblici che tiene conto della coesistenza tra:

- Regime Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017): Responsabilità limitata al triplo della retribuzione
- Regime Generale 2026 (Legge n. 1/2026): Responsabilità limitata al 30% del danno

## 2. Determinazione del Regime Applicabile

### COME SI SCEGLIE IL REGIME PIÙ CONVENIENTE PER IL MEDICO

Per ogni danno, si confrontano due possibili limiti di responsabilità e si sceglie quello più basso (più favorevole al medico):

#### PRIMO CONFRONTO:

- Calcolo Limite Regime Gelli: Retribuzione annua  $\times 3$
- Calcolo Limite Regime 2026: Danno totale  $\times 30\%$
- Si applica il limite più basso tra i due

#### ESEMPI PRATICI:

##### **ESEMPIO 1 - Si applica Regime Gelli:**

- Medico con stipendio €60.000/anno
- Danno erariale €1.000.000
- Limite Gelli:  $\text{€}60.000 \times 3 = \text{€}180.000$
- Limite 2026:  $\text{€}1.000.000 \times 30\% = \text{€}300.000$
- Risultato:  $\text{€}180.000 \text{ \&lt; } \text{€}300.000 \rightarrow$  Si applica Gelli (€180.000)

##### **ESEMPIO 2 - Si applica Regime 2026:**

- Medico con stipendio €80.000/anno
- Danno erariale €400.000
- Limite Gelli:  $\text{€}80.000 \times 3 = \text{€}240.000$
- Limite 2026:  $\text{€}400.000 \times 30\% = \text{€}120.000$
- Risultato:  $\text{€}120.000 \text{ \&lt; } \text{€}240.000 \rightarrow$  Si applica 2026 (€120.000)

#### **TETTO MASSIMO ASSOLUTO:**

In ogni caso, il medico non paga mai più del doppio del suo stipendio annuo

- Se stipendio €60.000  $\rightarrow$  Massimo €120.000
- Se stipendio €80.000  $\rightarrow$  Massimo €160.000

#### **IN SINTESI:**

Il sistema sceglie automaticamente la soluzione che fa pagare meno al medico, con un tetto massimo invalicabile pari al doppio dello stipendio.

# APPENDICE DI ADEGUAMENTO SPECIFICA PER MEDICI DIPENDENTI PUBBLICI

## 3. Copertura Integrata

L'Appendice di adeguamento alla legge n.1 del 7 Gennaio 2026 garantisce:

- **Per Medici Soggetti a Responsabilità Amministrativa-Contabile:**
- Copertura coordinata tra responsabilità professionale e Amministrativa-Contabile
- Gestione specializzata con legali esperti in diritto sanitario
- Regime più favorevole sempre applicato
- **Litisconsorzio necessario limitato ai procedimenti amministrativo-contabili**

**Per Medici Non Soggetti a Responsabilità Amministrativa-Contabile:**

- Rimane valido il testo base della polizza RC professionale
- Piena operatività della Legge Gelli-Bianco
- Nessun obbligo di adesione all'Appendice di adeguamento

## 4. Vantaggi Specifici per il Settore Sanitario

L'Appendice di adeguamento alla legge n.1 del 7 Gennaio 2026:

- Consulenti medico-legali specializzati
- Coordinamento con le procedure ospedaliere
- Gestione unificata di procedimenti amministrativi e professionali
- Interfaccia diretta con Corte dei Conti e Ordini professionali
- **Litisconsorzio necessario specializzato e delimitato**

# APPENDICE DI ADEGUAMENTO LEGGE 1/26 SPECIFICA PER DIRIGENTI DI ENTI LOCALI

## 1. Estensione Opzionale per Responsabilità Civile nei Rapporti con l'Ente

Assigeco ha sviluppato l'**Appendice** specifica per dirigenti e funzionari di enti locali che copre integralmente il "gap del 70%" attraverso l'estensione alla responsabilità civile ordinaria nei rapporti con l'ente di appartenenza.

## 2. Caratteristiche Innovative dell'Appendice di adeguamento legge 1/26

### **A) Copertura Integrale del Gap del 70%:**

- Estensione alla responsabilità civile nei rapporti interni con l'ente
- Copertura per azioni di rivalsa dell'ente per il danno erariale residuo
- **Responsabilità per colpa di qualsiasi grado, inclusa la colpa lieve**

### **B) Litisconsorzio Necessario Completo:**

- Riconoscimento integrale del litisconsorzio necessario
- Patto di gestione della lite coordinata
- Gestione esclusiva delle vertenze da parte degli assicuratori

### **C) Coordinamento Processuale Ottimizzato:**

- Gestione coordinata di procedimenti amministrativi e civili paralleli
- Strategia processuale unificata
- Designazione coordinata dei legali specializzati

## 3. Definizioni Specifiche dell'Appendice di adeguamento legge 1/26

### **Responsabilità Civile nei Rapporti Interni e Ordinaria:**

*"La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato anche nei rapporti con l'Ente di Appartenenza per Perdite Patrimoniali arrecate a quest'ultimo nell'esercizio delle funzioni istituzionali, disciplinata dai principi generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, indipendentemente dal grado di colpa e dalle limitazioni previste per la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile, incluse le azioni di rivalsa per il recupero del danno erariale residuo."*

### **Danno Residuo:**

*"La differenza tra l'ammontare complessivo del danno accertato e la quota posta a carico dell'Assicurato previo definitivo accertamento ad opera dell'Autorità competente in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per effetto delle limitazioni previste dalla Nuova Disciplina 2026."*

# APPENDICE DI ADEGUAMENTO LEGGE 1/26 SPECIFICA PER DIRIGENTI DI ENTI LOCALI

## VANTAGGI OPERATIVI DELL'APPENDICE DI ADEGUAMENTO LEGGE 1/26

### A) Tutela Patrimoniale Completa:

- Eliminazione del rischio del "gap del 70%"
- Copertura entro il medesimo massimale di polizza
- Principio di non duplicazione dell'indennizzo

### B) Gestione Processuale Specializzata:

- Litisconsorzio necessario gestito professionalmente
- Coordinamento con eventuali polizze dell'ente
- Esclusione del rimborso per difese autonome non autorizzate

### C) Conformità Normativa Garantita:

- Piena aderenza alla Legge 1/2026
- Coordinamento con la disciplina del litisconsorzio necessario
- Gestione delle vertenze coordinate

# LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADESIONE

## 1. PER IL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE

La mancata adesione all'Appendice di adeguamento espone a:

### **A) Responsabilità Residua Non Coperta:**

- Esposizione personale alla differenza tra danno accertato e quota limitata (30%)
- Azioni di rivalsa dell'ente per il recupero del danno residuo
- Responsabilità per colpa lieve nei rapporti interni

### **B) Gestione Processuale Svantaggiosa:**

- Difese separate e non coordinate
- Costi legali interamente a carico del dipendente
- Mancanza del litisconsorzio necessario

## 2. PER L'ENTE PUBBLICO

### **L'ente che non verifichi l'adesione si espone a:**

- Maggiore esposizione patrimoniale per difficoltà nel recupero
- Rischio di mancato recupero se il dipendente è incapiente
- Necessità di coperture aggiuntive con maggiori oneri

## I VANTAGGI DELLA POLIZZA ADEGUATA ASSIGECO

### **1. Tutela Integrale**

La combinazione polizza base + Appendice di adeguamento garantisce:

- Copertura della responsabilità Amministrativa-Contabile limitata (30%)
- Copertura della responsabilità civile ordinaria per il danno residuo
- Tutela per colpa di qualsiasi grado nei rapporti interni
- Gestione coordinata del litisconsorzio necessario

### **2. Gestione Processuale Ottimizzata**

L'Appendice di adeguamento prevede:

- Patto di gestione della lite con strategia unificata
- Designazione coordinata dei legali specializzati
- Gestione delle vertenze parallele (amministrative e civili)
- Coordinamento con eventuali polizze dell'ente
- **Litisconsorzio necessario specializzato**

### **3. Conformità Normativa Garantita**

La polizza Assigeco assicura:

- Piena conformità all'obbligo assicurativo della Legge 1/2026
- Rispetto del litisconsorzio necessario
- Copertura delle nuove definizioni di colpa grave
- Tutela per atti conformi a orientamenti giurisprudenziali prevalenti

# COSA CAMBIA IN CASO DI SINISTRO

## CON LA POLIZZA ADEGUATA DI ASSIGECO

### Vantaggi operativi:

- **Gestione unificata:** Coordinamento di tutti i procedimenti
- **Tutela integrale:** Copertura completa senza gap di protezione
- **Litisconsorzio gestito:** Partecipazione diretta dell'assicuratore
- **Strategia ottimale:** Difesa coordinata e specializzata

## SENZA ADEGUAMENTI

### Svantaggi e rischi:

- **Esposizione residua:** 70% del danno scoperto (per dirigenti enti locali)
- **Gestione frammentata:** Difese separate e costose
- **Rischio patrimoniale:** Esposizione personale devastante
- **Mancanza litisconsorzio:** Nei procedimenti amministrativo-contabili

# RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

## 1. PER GLI ENTI PUBBLICI

### Azioni immediate necessarie:

- Verifica immediata delle polizze di tutti i soggetti obbligati
- **Controllo specifico dell'adesione alle Appendici appropriate** (Appendice di adeguamento normativo per medici e per dirigenti enti locali)
- Aggiornamento regolamenti per includere l'obbligo assicurativo
- Monitoraggio continuo delle coperture attive
- Formazione specifica del personale sui nuovi obblighi

## 2. PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

### Adempimenti urgenti:

- Stipula immediata della polizza obbligatoria
- **Valutazione attenta dell'adesione all'Appendice specifica** di adeguamento Assigeco
- Documentazione accurata delle decisioni con riferimenti normativi
- Aggiornamento continuo dell'adeguatezza della copertura

## 3. PER MEDICI E DIRIGENTI SANITARI

### Specificità del settore sanitario:

- Valutazione del doppio rischio (professionale + amministrativo)
- **Scelta dell'Appendice 1 specifica per medici**
- Coordinamento con le polizze della struttura sanitaria
- Formazione specifica sui nuovi obblighi normativi
- **Comprensione del litisconsorzio necessario limitato**

## 4. PER DIRIGENTI E FUNZIONARI DI ENTI LOCALI

### Specificità degli enti locali:

- **Valutazione critica del rischio del "gap del 70%"**
- **Adesione all'Appendice 3** per copertura integrale
- Coordinamento con le strategie dell'ente
- Formazione specifica sulla nuova responsabilità civile nei rapporti interni
- **Comprensione del litisconsorzio necessario integrale**

# 23 CONCLUSIONI

La Legge 1/2026 ha creato un nuovo paradigma nella responsabilità Amministrativa-Contabile che richiede adeguamenti immediati e sostanziali. Assigeco, come Lloyd's Coverholder, ha sviluppato soluzioni innovative che garantiscono piena conformità normativa e tutela integrale.

La distinzione fondamentale tra medici dipendenti pubblici e dirigenti di enti locali evidenzia come i primi godano di una protezione maggiore grazie al regime speciale della Legge Gelli-Bianco, mentre i secondi sono esposti al "gap del 70%" che richiede coperture assicurative specifiche.

**Inoltre, per i medici il litisconsorzio necessario è limitato ai soli procedimenti amministrativo-contabili, diversamente dai dirigenti di enti locali per i quali opera integralmente.**

**L'Appendice di adeguamento normativo per i medici e l'Appendice di adeguamento normativo per i dirigenti di enti locali** rappresentano soluzioni specifiche e innovative che trasformano gli obblighi normativi in opportunità di tutela integrale.

La mancata adesione agli adeguamenti comporta gravi rischi patrimoniali sia per i funzionari che per gli enti, mentre la polizza adeguata Assigeco offre protezione completa e gestione processuale ottimizzata.



# RACCOMANDAZIONE FONDAMENTALE

**Attenzione nella scelta della polizza:** Non è il premio che determina l'adeguatezza della copertura, ma le condizioni di garanzia e la gestione specializzata con supporto legale qualificato in caso di sinistro.

La responsabilità Amministrativa-Contabile richiede competenze specifiche e altamente specializzate.

Per questo motivo, insieme alla polizza Assigeco Lloyd's Coverholder, opera CHP Legal, il cui Managing Director, Avv. Lorenzo Caprari, illustrerà nel prossimo intervento il ruolo fondamentale del team di assistenza legale.

CHP Legal garantisce assistenza esclusivamente attraverso avvocati specialisti in materia di Responsabilità Civile Amministrativa-Contabile, assicurando competenza tecnica specifica e gestione operativa dei sinistri dal litisconsorzio necessario alla liquidazione coordinata.

L'adeguamento non è più un'opzione, ma una necessità normativa e una scelta di prudenza professionale.



# ACCESSO ALLE SOLUZIONI ASSIGECO – LLOYD'S COVERHOLDER

Per approfondire le nostre soluzioni:

-**Portale Sanità:** nell'ambito della Convenzione Federsanità – ANCI cliccando  
<https://sanita.assigeco.it> oppure <https://assaperlo.com/prodotti/convenzione-con-federsanita>

-**Portale Generale Assaperlo.com Enti locali :**  
<https://assaperlo.com/ricerca?term=rc%20patrimoniale>

Per Assistenza diretta su Assaperlo.com tel. 02/83595863 oppure 02/83623417



**Grazie**  
**per l'attenzione**

Assigeco S.r.l  
Via Carlo Crivelli 26-Milano

[www.assaperlo.com](http://www.assaperlo.com)